SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

583ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 18 MARZO 1983

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente COLOMBO,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 3

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 3

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 4

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Presentazione di relazioni 3

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 3

Seguito della discussione e approvazione:

« Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari » **(389-1427-1635-B)** (*Testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino, Visentini e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*):

ANDERLINI (*Sin. Ind.*) . . . . *Pag.* 13 e *passim*

* DE SABBATA (*PCI*) 20, 33

FORTE, *ministro delle finanze* . . . 11 e *passim*

POLLASTRELLI (*PCI*) . . . . . 4 e *passim*

ROSSI (*DC*) 34

SEGNANA (*DC*), *f.f. relatore* 12

SCEVAROLLI (*PSI*) 31

* VISENTINI (*PRI*), *relatore* . . . . 9 e *passim*

ENTI PUBBLICI

Trasmissione di documenti 4

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 36, 37

Interrogazioni da svolgere in Commissione 40

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDI' 22 MARZO 1983 40

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del vice presidente COLOMBO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

P R E S I D E N T E . Sono in congedo i senatori: Baldi, Bevilacqua, Busseti, Castelli, Cerami, De Giuseppe, Della Porta, Del Nero, Deriu, Ferrara Nicola, Fimognari, Fossa, Genovese, Lapenta, Macario, Marchetti, Mariotti, Martoni, Melandri, Miroglio, Napoleoni, Pacini, Patriarca, Procacci, Recupero, Sarti, Senese, Spinelli, Tanga, Taviani, Valiante e Vernaschi.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3368 — « Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi » (2213) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

SAPORITO, COLOMBO Vittorino (V.) e PAVAN. — « Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, numero 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (2212).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), il senatore Romei ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione » (2203) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

A nome della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), in data 15 marzo 1983, il senatore Del Nero ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali » (1853).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 16 marzo 1983, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

a) della legge della Regione Umbria 10 aprile 1975, riapprovata il 23 gennaio 1976, recante « Anticipazioni finanziarie relative a provvidenze statali e comunitarie in materia di agricoltura »;

b) della legge della Regione Campania 17 dicembre 1975, riapprovata il 26 febbraio 1976, recante « Variazioni al bilancio per l'anno finnaziario 1975 - Quarto provvedimento »;

c) della legge della Regione Valle d'Aosta 28 gennaio 1977, riapprovata il 31 marzo 1977, recante « Apertura di credito su mandato a favore dell'Ente ospedaliero regionale ed integrazione delle leggi regionali 19 febbraio 1975, n. 4, e 29 dicembre 1975, n 52 ». Sentenza n. 54 dell'8 marzo 1983 (*Doc.* VII, n. 108).

Detto documento sarà trasmesso alla competente Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per gli esercizi 1980 e 1981 (*Doc.* XV, n. 45).

Detto documento sarà trasmesso alle competenti Commissioni permanenti.

Enti pubblici, trasmissione di documenti

P R E S I D E N T E . Il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, con lettera in data 14 marzo 1983, ha trasmesso i « Primi risultati sulle imprese e sulle unità locali - dati provvisori » del 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

Detta documentazione sarà inviata alla 10ª Commissione permanente.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari » (389-1427-1635-B) *(Testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino, Visentini e di un disegno di legge d'iniziativa governativa)* (*Approvato dal Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 389 - 1427 - 1635-*B*.

Riprendiamo la discussione generale, iniziata nella seduta antimeridiana di oggi, dopo che il Senato aveva respinto la questione sospensiva avanzata dal senatore Anderlini.

È iscritto a parlare il senatore Pollastrelli. Ne ha facoltà.

P O L L A S T R E L L I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non si può fare a meno di rilevare come premessa a quest'intervento una questione che è stata già affrontata, sicuramente non di poco conto, non secondaria, ma di grande dimensione.

Si tratta di un problema già affrontato e malamente risolto questa mattina in Aula, sul quale si è già espresso per il Gruppo comunista il senatore De Sabbata (per cui non ripeterò le valutazioni che opportunamente egli ha voluto fare) e sul quale la maggioranza si è già espressa in modo irresponsabile: la copertura finanziaria del disegno di legge al nostro esame.

Dal dibattito che c'è stato questa mattina sull'argomento è stato per tutti indistintamente pacifico e certo che questo provvedimento comporta sicuramente una perdita di gettito per l'erario, per cui, secondo l'articolo 81 della Costituzione, è doverosa e necessaria la copertura finanziaria da predisporre nel bilancio dello Stato. È sorto il problema della più o meno attendibile quantificazione del gettito perduto per il quale prevedere la doverosa copertura. È senz'altro stato detto, però, che questa perdita di gettito consisterà in cifre importanti, anche se, per la verità, dobbiamo ricordare

un'affermazione molto superficiale, quasi risibile, da parte del Ministro quando ha quantificato questa perdita di gettito per il 1983 nella cifra ridicola di soli 15 miliardi.

Sull'argomento, della più o meno attendibile e possibile quantificazione, si è discusso abbastanza approfonditamente per arrivare a concludere, secondo una tesi avanzata all'ultimo momento dallo stesso senatore Carollo, estensore del parere della 5ª Commissione, che non era necessario procedere a questa copertura, in quanto si può sostenere una compensazione tra le maggiori entrate che possono derivare da questo provvedimento per la parte relativa alla rivalutazione del magazzino e la perdita di gettito derivante dalla rivalutazione dei cespiti d'impresa in esenzione fiscale. Devo qui far rilevare al senatore Carollo che quest'impostazione è davvero singolare perchè, stante la rivalutazione del magazzino sulla base dell'articolo 12, così come è stato introdotto dalla Camera dei deputati, sia per tale rivalutazione, ma soprattutto per la possibilità della svalutazione delle rimanenze — e quindi a totale discrezione del soggetto contribuente a seconda delle proprie necessità ed esigenze — si possono realizzare, anzichè maggiori entrate per l'erario, addirittura, così come noi abbiamo denunciato, ingiustificate regalie fiscali per vera e propria occultazione di utili quando per esempio, se si procede attraverso la svalutazione delle scorte di magazzino, si possono portare appunto queste svalutazioni a scomputo nella determinazione del reddito imponibile.

Quindi questa tesi è veramente singolare. Il senatore Carollo, estensore del parere della 5ª Commissione con il quale si invitava quest'Assemblea ed il Governo a procedere correttamente per la copertura del minor gettito che comporta questo provvedimento, con quest'impostazione e con questa filosofia ha fatto sicuramente veri e propri salti mortali, un'arrampicata sugli specchi, quasi un contorsionismo su se stesso per tentare di lanciare una ciambella di salvataggio al Governo ed alla maggioranza. Nè si può dire che la mancata copertura della perdita di gettito possa anche derivare dall'impossibilità di quantificazione di tale perdita derivante dall'esenzione fiscale della rivalutazione dei cespiti di impresa. Infatti, già in Commissione finanze e anche in quest'Aula da parte di molti senatori — compreso il sottoscritto in Commissione finanze e tesoro — si è cercato, con gli strumenti tecnici di cui ciascuno di noi può essere a conoscenza, di elaborare un ragionamento per quantificare la cifra più attendibile (che non risulterà mai precisa: quando si parla di quantificazione presunta, non vi può essere una cifra certa) e ci si è sforzati di vedere se questa possibilità invece esisteva. Credo che ci si siano cimentati più colleghi, a cominciare dal senatore Berlanda in Commissione, dal senatore De Sabbata e dallo stesso senatore Visentini, anche questa mattina.

Attraverso questo sforzo di elaborazione, anche se presunta, sono uscite fuori alcune cifre che — ripeto — non sono quelle risibili che sono state qui invece portate dal Ministro delle finanze. Sono d'accordo con il relatore che probabilmente bisognerebbe meglio controllare la fonte di quelle cifre fino in fondo, perchè poi chi ripete queste cifre in Parlamento è il Ministro e ciò sicuramente non è un fatto che può far piacere.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Non vi preoccupate, è tutto stampato.

P O L L A S T R E L L I . Noi sosteniamo che era ed è possibile quantificare cifre di perdita di gettito (così come sono state quantificate per il *fiscal drag*, quando questo è stato corretto sui salari e sugli stipendi) e che doveva essere quindi doverosa la copertura finanziaria. È perciò grave, e qui lo confermiamo, proprio per il precedente che si può innescare e che la maggioranza ha voluto innescare con il proprio atteggiamento, prima in Commissione finanze e poi in Aula questa mattina, che la maggioranza si sia rifiutata di richiedere a se stessa, ma anche al Governo, come atto di sensibilità e di responsabilità politica, di voler quantificare — per quanto era possibile — una stima attendibile delle minori entrate e di indicare quindi espressamente il capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero

del tesoro a copertura di questa perdita di gettito.

Il Gruppo comunista al riguardo rimane fermo nella convinzione che questa mattina è stato commesso un atto sicuramente grave ed irresponsabile per il precedente che può innescare; ed altresì rimane fermo nella convinzione che solo rispondendo a quest'esigenza primaria di copertura finanziaria può e poteva essere soddisfatto l'autorevole richiamo che il Presidente della Repubblica ha voluto fare nel messaggio apposto, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, al rinvio alle Camere di una precedente deliberazione legislativa priva della necessaria copertura finanziaria, per il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione nonchè della stessa legge di contabilità.

Nel merito del provvedimento occorre dare atto come Gruppo comunista, così come hanno fatto altri colleghi di altri Gruppi, al relatore, senatore Visentini, del grande, e noi aggiungiamo significativo, contributo di carattere politico e tecnico, apportato sia con la sua relazione iniziale che con quella conclusiva al provvedimento presentato questa mattina in Aula. Il relatore ci ha voluto anticipare, già dalle prime battute in Commissione finanze e tesoro, gran parte se non la totalità degli argomenti che, come Gruppo comunista, avevamo già esposto ed evidenziato a un primo, anche se sommario e frettoloso — dobbiamo pur dirlo — esame del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Occorre ribadire a questo proposito che il Gruppo comunista ha già dichiarato e continua a dichiarare di condividere pienamente gran parte delle osservazioni del relatore, così come occorre rilevare ancora oggi che non è il caso di muovere, come qualcuno ha tentato di fare, alcun addebito di superficialità legislativa nei riguardi delle modifiche, che noi abbiamo giudicato peggiorative del testo del Senato, apportate dalla Camera dei deputati. Al contrario bisogna dire a chiare lettere ed in modo inequivocabile che coloro che hanno proposto le modifiche al testo del Senato nell'altro ramo del Parlamento, peggiorandolo sensibilmente — la maggioranza, il Gruppo della Democrazia cristiana, il Governo — sapevano perfettamente quel che facevano e lo hanno fatto volutamente. Lo stesso Ministro ha parlato di scelte ben precise, ed io voglio aggiungere ben ponderate, anche se sconsiderate.

Di queste modifiche peggiorative apportate alla Camera dei deputati devono assumersene oltre che la paternità anche la piena responsabilità il Governo e la maggioranza, sia alla Camera che al Senato, in quanto la maggioranza ed il Governo le hanno proposte e la maggioranza anche in questo ramo del Parlamento, in terza lettura, malgrado le nostre proposte di modifica, con molta probabilità, come è stato già dichiarato, riconfermerà tali modifiche soprattutto in riferimento agli articoli 1, 3, 12, 13 e 20, che veramente inficiano la sostanza di gran parte dell'impianto normativo licenziato dal Senato nel febbraio 1982.

Occorre peraltro ribadire come il Gruppo comunista, anche con l'astensione espressa sul provvedimento in prima ed in seconda lettura, abbia dato o abbia cercato di dare un contributo costruttivo sul provvedimento per garantire al massimo la trasparenza dei bilanci delle imprese, per correggere contemporaneamente il drenaggio fiscale conseguente all'inflazione che incide anche sui redditi delle imprese, quale atto di giustizia fiscale al pari di quello recentemente varato, per correggere il *fiscal drag* sui redditi da lavoro dipendente o da pensione, per garantire per la prima volta, e questo su nostra proposta, la possibilità di rivalutazione dei cespiti, anche per l'impresa minore soggetta a contabilità semplificata, per aver tentato di dare anche risposte positive col primo testo del Senato mediante l'esonero dall'ILOR esteso alle piccole e piccolissime imprese nel settore dell'artigianato, del commercio, del turismo, degli agenti e dei rappresentanti, del trasporto merci conto terzi e di persone, della pesca marittima e delle acque interne, come per garantire, per le stesse categorie di piccole imprese, un'adeguamento della deducibilità forfettaria delle spese non documentate, triplicandola per il trasporto merci conto terzi sulla base di un accordo Governo-sindacati stilato in occasione del fermo nazionale di questo settore verificatosi a febbraio dell'anno scorso. Particolari agevolazioni tributa-

rie sono state introdotte per sostenere e incentivare l'autofinanziamento delle imprese cooperative. Molte di queste misure tributarie di sostegno produttivo alla piccola e media impresa sono state, a suo tempo, proposte dal nostro Gruppo e votate all'unanimità in quest'Aula un anno orsono, con il parere favorevole del Governo e del Ministro delle finanze di allora.

I nostri emendamenti, che abbiamo ripresentato in questo ramo del Parlamento, contrariamente a quanto certa stampa vuole tentare di affermare, non sono tesi ad estendere ulteriori agevolazioni ad altre categorie. Tali emendamenti, già bocciati in Commissione e che probabilmente subiranno la stessa sorte qui in Aula, tendevano e tendono al ripristino integrale, anzi in alcuni casi anche ridotto, del testo uscito dal Senato un anno fa.

Ebbene, sia la maggioranza che il Governo debbono assumersi la responsabilità di avere voluto peggiorare il testo del Senato con le modifiche apportate dalla Camera, anche per quanto concerne la piccola impresa, in merito alla soppressione dell'articolo relativo all'adeguamento delle spese forfettarie soprattutto per i trasportatori, e di aver riscritto l'articolo 13, negando l'estensione dell'esonero dall'ILOR per le piccole imprese e riducendo sensibilmente la stessa misura di adeguamento monetario al processo inflattivo delle deduzioni ammesse dal reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi, escludendo inspiegabilmente da questo beneficio, sia pure ridotto, le imprese esercenti le attività di trasporto e attività connesse e le imprese socie di cooperative coperte ai fini previdenziali con la legge n. 602 del 30 aprile 1970, non iscritte all'albo degli artigiani.

Noi abbiamo ripresentato i relativi emendamenti in Commissione e in Aula, tendenti a ripristinare il testo del Senato votato all'unanimità da quest'Aula, perchè il Gruppo comunista ritiene tale questione importante e non secondaria. Siamo disponibili ed aperti nei confronti della maggioranza di questo ramo del Parlamento, per non creare ulteriori difficoltà al varo di questo provvedimento, anche se non lo condividiamo per le modifiche peggiorative apportate dalla Camera dei deputati. Per questo dichiariamo la nostra disponibilità eventualmente anche a ritirare i 3 emendamenti che sono oggetto di sostegno produttivo di carattere fiscale alla piccola impresa e in modo particolare ai settori dell'artigianato, del trasporto, della pesca, del commercio e turismo. Siamo disposti a trasformare tali emendamenti in un ordine del giorno, qualora vi sia la disponibilità da parte del Governo e della maggioranza (che noi auspichiamo) a farsi carico anche di questi problemi, dichiarando di far proprio l'ordine del giorno e di accoglierlo in sostituzione dei tre emendamenti da noi presentati.

Però, a proposito delle modifiche peggiorative apportate agli articoli 1, 3, 12 e 20, come non mettere in evidenza la giustezza delle stesse osservazioni fatte dal relatore circa i conseguenti rischi effettivi di rivalutazione, spropositata in alcuni casi e anche speculativa, dei cespiti delle imprese, ma soprattutto delle perdite delle società? Come non mettere in evidenza le preoccupazioni circa i rischi di effettive frodi nella rivalutazione o svalutazione permanente del magazzino con conseguente occultamento di profitti? Come sottovalutare i rischi di rivalutazione addirittura di beni non più esistenti o appartenenti all'azienda, se rimane il testo così come pervenuto dalla Camera dei deputati, insomma di un'eccessiva permissività con finalità certamente anomale rispetto al sistema della rivalutazione monetaria? Come non denunciare l'inammissibilità, per la verità dichiarata anche dal relatore con molta efficacia, dell'articolo 20 introdotto alla Camera dei deputati e definito dallo stesso senatore Visentini — e noi concordiamo con lui — come una surrettizia delega normativa al Governo che conterrebbe un « animale anomalo » — così è stato definito — per la nostra legislazione, una sorta di delega al Ministro per stabilire modalità di attuazione della legge? Ha ragione il senatore Visentini quando dichiara che non si tratta della delegazione legislativa al Governo di cui all'articolo 76 della Costituzione e neppure di uno dei regolamenti di cui parla l'articolo 87 della Costituzione (regolamento delegato, ma con contenuto normativo) in quanto il mandato viene dato al Ministro delle finanze. Non si tratta neppure di un normale decreto ministeriale in quanto

l'emanazione di questi decreti rientra nell'ambito e nella normale competenza del Ministro e non ha bisogno di alcuna previsione legislativa. Comunque, la norma va oltre il normale ambito di un decreto ministeriale, perchè affida al Ministro le modalità di attuazione della legge e non, semplicemente, i poteri ordinatori amministrativi necessari all'applicazione della legge stessa.

Quindi, la delega contenuta nell'articolo 20, così come la definisce anche il senatore Visentini, è incostituzionale, insolita e anomala ed è quindi bene che sia soppressa.

In Commissione, tutti indistintamente hanno riconosciuto la validità di queste osservazioni, come tutti hanno concordato che era necessario apportare doverose ed opportune correzioni alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Però il Governo e la maggioranza si sono attestati in modo testardo sulla posizione di non accettare le modifiche avanzate dal relatore a titolo personale e anche dal nostro Gruppo, adducendo motivi di allungamento dei tempi di approvazione definitiva del provvedimento, se rinviato alla Camera.

Noi rimaniamo a questo proposito dell'avviso che se si fossero invece apportate subito, già dall'8 o 9 di marzo in sede redigente presso la 6ª Commissione del Senato, le modifiche necessarie, la Camera già da oggi avrebbe potuto approvarle in via definitiva utilizzando la Commissione finanze e tesoro in sede legislativa. I Gruppi d'opposizione ed il nostro in modo particolare, avevano già dichiarato nell'altro ramo del Parlamento la propria disponibilità. È all'interno della maggioranza che esistono resistenze ad apportare queste modifiche proprio perchè — come ho già detto nella premessa — chi le ha introdotte nel testo della Camera sapeva ciò che voleva e non condivideva affatto le osservazioni critiche che unanimemente sono state avanzate dal Senato. È questa la verità. Da ciò è scaturito l'*escamotage* delle dichiarazioni fatte dal Ministro per salvare il salvabile a conclusione del dibattito in Commissione. Taluno ha definito queste dichiarazioni veramente strane, ma noi comunisti le abbiamo definite molto gravi. Lo abbiamo fatto non senza disagio e rammarico perchè si tratta di un Ministro socialista con il quale è invece nostra intenzione costruire un rapporto proficuo come era avvenuto con il precedente Ministro delle finanze e come riteniamo ancora possibile fare. È stato infatti detto che le osservazioni fatte dai Gruppi in Commissione sono tutte giuste e pertinenti: occorrono correzioni a questo provvedimento. La conseguenza che si è dedotta però non è che la legge deve essere modificata, come sarebbe necessario, per assicurare soprattutto — al di là dei tempi incombenti — la certezza del diritto in materia di rivalutazione monetaria dei cespiti. Invece si è affermato che si provvederà attraverso un decreto delegato, definito peraltro (anche da parte nostra) incostituzionale, a correggere questi errori del Parlamento, con interpretazioni autentiche attraverso un atto amministrativo che verrà a suo tempo emanato.

A nostro avviso è grave arrogarsi questo diritto di dare una interpretazione correttiva ed autentica ad una norma di legge la cui lettura letterale non dà lo stesso significato della eventuale illegittima interpretazione autentica che se ne vuol dare, non con un'altra norma di legge — come sarebbe pacifico e naturale — ma con un illegittimo atto amministrativo derivante dall'articolo 20 del provvedimento che — come è stato già ampiamente dimostrato — contiene una anomala delega anticostituzionale. Se questa insomma sarà la decisione del Governo e della maggioranza, è certo che il guaio legislativo sarà ancor più inesplicabile e le conseguenze saranno altrettanto gravi sul piano del contenzioso, che si aprirà sicuramente prima di fronte alle commissioni tributarie, fino ad arrivare alla magistratura ordinaria. Di questo dovranno fin d'ora farsi carico il Governo e la maggioranza che hanno assunto questo atteggiamento.

Il nostro auspicio è che, se ancora esiste uno spiraglio, il buon senso prevalga in tutti, nel Governo e nella maggioranza in primo luogo, affinchè si proceda ad accogliere le proposte di modifica che insistiamo nel voler ripresentare all'esame di quest'Aula. È questa l'unica ragionevole strada percorribile, se si vuole veramente e concretamente rispondere alle effettive esigenze dell'econo-

mia del nostro paese e alle attese giustificate che pur esistono nel mondo economico e finanziario che pretendono, sì, tempi non lunghi (anche se del ritardo qualcuno è pur responsabile se l'altro ramo del Parlamento ha tenuto questo provvedimento per più di un anno) ma che esigono soprattutto trasparenza nella normativa e certezza del diritto per quanto riguarda la pratica applicazione dello strumento in esame, in una materia così delicata come quella tributaria.

Per concludere questo intervento, vorrei fare, colleghi senatori, un'ultima considerazione. Si parla continuamente di cultura di governo, di riordino delle istituzioni e di rigore. Saremmo, per taluni, noi comunisti a mancare di cultura di governo: ma è cultura di governo quella espressa in questo provvedimento, o non è questo un altro indice di governo alla giornata, attraverso misure tampone che, pur riconosciute sbagliate, ci si rifiuta di correggere, con delle vere forzature nei confronti del Parlamento? È a questa domanda che il Governo e la maggioranza sono ancora oggi chiamati a dare una risposta in quest'Aula. Da come si sono messe le cose, da come si stanno mettendo anche oggi in quest'Aula, si può ben dire fin d'ora che non sia quella giusta la strada imboccata dal Governo e dalla maggioranza per l'arrogante, testarda decisione di non procedere a modifiche pur dichiarate necessarie; sicuramente non in coerenza — come volevamo e vogliamo dimostrare — di una qualsiasi ed effettiva cultura di governo in questa maggioranza, del rigore e del riordino delle istituzioni, ma soprattutto in spregio all'esigenza di rispetto per il ruolo e le competenze del Parlamento.

E l'amarezza, l'angoscia, la tristezza che ha voluto esprimere il relatore concludendo la relazione a questo provvedimento per il degrado della legislazione tributaria sono pienamente condivise dal nostro Gruppo. Siamo anche noi amareggiati e angosciati, soprattutto per i modi dell'esercizio della funzione legislativa che non hanno nulla a che fare con la tanto e troppe volte a sproposito affermata cultura di governo di questo Governo e di questa maggioranza, così come più volte abbiamo avuto occasione di riscontrare. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, il quale, nel corso del suo intervento, potrà svolgere anche l'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

P A L A , *segretario*:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernente le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari »,

impegna il Governo:

ad emanare direttive per chiarire che per « remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei loro consorzi » devono intendersi i dividendi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e pertanto gli enti cooperativi che dovessero distribuire dividendi superiori agli interessi legali e non superiori alla remunerazione dei prestiti sociali conservano tutte le agevolazioni condizionate alla previsione e alla osservanza delle clausole mutualistiche.

9. 389-1427-1635-B. 1 LA COMMISSIONE

* V I S E N T I N I , *relatore*. Ringrazio, anche se non spetta a me, i colleghi che sono intervenuti. Non ho effettivamente altro da aggiungere, non perchè essi non abbiano detto cose importanti, come invece è stato, ma perchè c'è una tale coinci-

denza tra ciò che essi hanno sostenuto, completando alcuni punti della relazione e quindi dando un ulteriore apporto, e la linea o alcune delle preoccupazioni da me espresse nella relazione, che si tratterebbe di una ripetizione da parte mia sia della relazione che dei loro interventi. Ringrazio, quindi, i colleghi Spadaccia, Anderlini, Rastrelli e Pollastrelli, e concludo confermando che l'esame che il Senato, la Commissione (ci siamo sempre mossi in pieno accordo con il presidente Segnana) e quindi il relatore hanno voluto fare richiamando l'attenzione di tutti, anche con una certa vivacità — che comunque nella relazione è doverosamente attenuata in confronto a quanto è avvenuto in sede di Commissione — su quelli che si considerano essere gravi carenze del provvedimento, rispondeva alla volontà concorde della Commissione stessa (e credo del Senato) di sottolineare che questi aspetti non erano sfuggiti. La nostra Assemblea ha sempre svolto degli esami seri con procedure corrette, siamo sempre giunti in Aula dopo un esame effettuato in Commissione, per tutti i provvedimenti importanti non si sono concesse sedi deliberanti, ma si è svolta una piena discussione (come deve essere) in questa Aula. Ancora una volta il Senato ha voluto sottolineare il modo approfondito, grazie all'apporto di tutti i componenti della Commissione, con il quale aveva considerato il problema.

Vi sono stati giudizi diversi sulle conclusioni, che attengono in parte anche a valutazioni di opportunità. Io personalmente — per questo ho voluto mantenere i miei emendamenti — ero e rimango convinto che sarebbe stato utile e possibile modificare il disegno di legge, togliere gli errori che unanimamente sono stati riscontrati in esso da tutte le parti politiche e da parte dei senatori componenti la Commissione e poi lasciare all'altro ramo del Parlamento la responsabilità del suo comportamento, che non spetta a noi valutare, tra l'altro convinto come ero e rimango che in brevissimo tempo esso avrebbe a sua volta approvato il testo modificato. Non vi è da parte dell'altro ramo del Parlamento nessun atteggiamento che possa impedirci di fare il nostro dovere.

Altri hanno espresso una valutazione diversa, indubbiamente per vincoli politici di maggioranza governativa, ma non spetta certamente al relatore di valutare e di sindacare questo fatto. Lo stesso Ministro delle finanze si è trovato in una situazione indubbiamente incresciosa: la sua dichiarazione finale ce lo ha confermato ed io ho voluto anche per questo riprodurla. Il professor Forte è persona che sa valutare quanto noi gli errori presenti in questa legge ed è indubbiamente per lui molto duro dover firmare una legge che contiene tali elementi di errore. Egli ha la convinzione — che io non condivido — di poter operare sostanziali aggiustamenti con il decreto previsto dall'articolo 20 e succesivamente in sede non tanto di decreti rettificativi (perchè la materia non li permette), ma in sede di testo unico, essendo necessaria a questo riguardo una delega diversa da quella contenuta nella legge di delegazione della riforma tributaria. La legge di delegazione della riforma tributaria prevedeva infatti il testo unico sui decreti presidenziali e sugli eventuali decreti rettificativi; qui il testo unico — e per questo mi permetto di richiamare l'attenzione — deve comprendere anche tutte le leggi che sono intervenute nel frattempo. Se vi sarà una delega abbastanza ampia, può avvenire — è da sperare — che alcuni aggiustamenti sistematici avvengano in quella sede, perchè sono consapevole che il ministro Forte è sensibile al fatto che il suo nome non resti legato a qualcosa che riscontri critiche, ma a qualcosa che viceversa (non per vanità ma per senso di responsabilità) trovi coerenza di opinioni e possa dare dei risultati positivi.

Concludo questa mia brevissima replica precisando che gli emendamenti che portano la mia firma sono emendamenti del tutto personali, del senatore Visentini, perchè la Commissione ha respinto tutti gli emendamenti, compresi i miei. Pertanto di volta in volta, esprimerò riguardo ad essi il parere negativo a nome della Commissione, che è contraria a tutti gli emendamenti.

Direi che l'ordine del giorno si illustra, in un certo senso, da sè perchè — e basta leggerlo — impegna il Governo « ad emanare

direttive per chiarire che per " remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei loro consorzi " devono intendersi i dividendi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successivo modificazioni, e pertanto gli enti cooperativi che dovessero distribuire dividendi superiori agli interessi legali e non superiori alla remunerazione dei prestiti sociali conservano tutte le agevolazioni condizionate alla previsione e all'osservanza delle clausole mutualistiche ». La Commissione è stata unanime nel proporlo e nell'approvarlo e credo che unanime possa essere l'approvazione in questa sede. Preciso, inoltre, che gli emendamenti da me firmati sono presentati a titolo personale e su di essi, come su tutti gli altri emendamenti, la Commissione esprime fin d'ora parere contrario. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Signor Presidente, signor relatore, nel merito dei punti specifici su cui sono stati espressi dubbi interpretativi ed esigenze di integrazione mediante i provvedimenti che si inquadrano nell'impegnativo cammino attuativo della riforma tributaria, tenendo conto anche delle varie leggi successive, secondo l'opportuna puntualizzazione testè fatta dal relatore Visentini, e dell'armonizzazione europea delle leggi di bilancio — la sesta direttiva — il Governo ha espresso già le sue puntualizzazioni nelle dichiarazioni rese presso la Commissione finanze e tesoro integralmente e cortesemente riprodotte dal relatore, senatore Visentini, nella relazione scritta per l'Aula. Ad esse pertanto mi richiamo in questa sede.

Il decreto attuativo, ovviamente, stabilirà le interpretazioni aderenti alla realtà e alla *ratio legis,* sicchè chi intenderà discostarsene dovrà aver presente, come già rilevato nella sua prudenza dal relatore Visentini, le conseguenze, dal punto di vista delle norme sull'adeguatezza dei bilanci, e dal punto di vista delle norme sulle frodi fiscali, sempre restando suo compito dimostrare al magistrato la propria buona fede e naturalmente, soprattutto, nei confronti dei terzi, la propria capacità di presentare bilanci seri e corretti. Per la valutazione complessiva di questo provvedimento il Governo sottolinea l'importanza di queste norme per il rilancio economico e finanziario in un periodo delicato in cui, a causa dei fattori internazionali, non è facile realizzare nei tempi desiderabili la riduzione del costo del denaro.

Per avere un'idea degli ordini di grandezza delle rivalutazioni che possono essere rese possibili, grazie all'esonero fiscale, anche non totale, dalla legge, mi limito ad osservare che, considerando i beni ammortizzabili delle imprese private secondo i dati Mediobanca, si può stimare una cifra potenziale di rivalutazione sui cespiti suddetti di 4.500 miliardi, a cui corrispondono, naturalmente a regime, maggiori ammortamenti annui per 290 miliardi che, ovviamente, acquistano valenza fiscale solo ove vi sia capienza nei bilanci aziendali. Secondo il Governo tale capienza è oggi valutabile al 50 per cento, tenuto conto di varie circostanze.

Mentre dunque da un lato il minore gettito connesso a tali nuove eventuali detrazioni fiscali risulta di poche decine di miliardi annui ed è compensato dal maggior gettito derivante dall'utilizzo della norma sulle rivalutazioni di magazzino, che consente il pagamento in 5 anni e lo rende subito operante, si deve rilevare che le cifre delle rivalutazioni patrimoniali consentite sono molto ingenti in quanto si tratta di multipli superiori da 15 a 30 volte dei soli ammortamenti fiscalmente capienti che, ovviamente, non sono l'unico elemento di moltiplicatore da considerare perchè, come ha giustamente rilevato il relatore, vi sono anche rivalutazioni che attengono per valori non ammortizzati e non ammortizzabili.

Ha ragione Visentini, peraltro, ad affermare che in certe materie come questa non è possibile una rigorosa quantificazione. Pertanto è meglio evitare, a nostro avviso, in sede di stima delle entrate, di effettuare alcuni esercizi che nell'apparente precisione si rivelano sbagliati.

Le imprese, sapendo che la legge vigente non dava alcun esonero per le rivalutazioni patrimoniali e invece presupponendo che vi sarebbe stata una legge successiva di esonero, hanno rinviato gran parte delle loro rivalutazioni. Per il 1982, pertanto, senza la speciale norma inserita nel testo attuale della legge — che noi ci auguriamo che venga al più presto approvata — non vi sarebbe stata alcuna di queste rivalutazioni le quali dunque non potevano essere incluse, come non sono state incluse, nelle previsioni di bilancio a legislazione invariata, proprio perchè questa legislazione era invariata. C'è stato uno stallo e oggi ci vuole un rilancio.

Per conseguenza, mentre ora vi è (o ci si augura che vi sia) un grande assieme di rivalutazioni che rimetteranno in moto finanza, economia ed occupazione, il fisco non perde. Il gioco è a somma positiva, trova tutti vincitori; infatti ciò che vince è la logica della realtà economica, della produttività, del rilancio e — se è consentito dirlo — la logica del buon senso: quella che induceva Svetonio a fare dire ad uno dei suoi Cesari più rigorosi in tema di finanza pubblica, anche se perciò non molto popolare, che l'arte del fisco è quella di tosare le pecore senza spellarle. A noi sembra che le pecore ingrassino e facciano figli affinchè ci sia più carne, più lana, più latte per il pastore e per noi.

Per tali motivi, mentre riteniamo di poter accogliere quegli emendamenti che saranno trasformati in ordine del giorno di cui si è detto poco fa, come raccomandazione in quanto si tratta in gran parte di norme interpretative, chiediamo l'approvazione di questa legge largamente attesa. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . La Commissione insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

S E G N A N A , *f.f. relatore.* A nome della Commissione, insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Si dia lettura dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

P A L A , *segretario*:

Art. 1.

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonchè le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, pro-

rogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio» ; *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: « Non possono essere rivalutati i beni iscritti in bilancio ai fini delle regolarizzazioni previste dal nono comma dell'articolo 15 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 ».

1. 1 VISENTINI

Al primo comma, in fine, aggiungere le parole: « e comunque risultanti nel bilancio in cui la rivalutazione viene eseguita ».

1. 2 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, ZICCARDI

Al primo comma, in fine, sopprimere le parole: « e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio ».

1. 3 ANDERLINI

V I S E N T I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* V I S E N T I N I , *relatore*. L'emendamento 1. 1, da me presentato, è illustrato al numero 4 della relazione alla quale, quindi, rinvio.

P O L L A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O L L A S T R E L L I . L'emendamento 1. 2 è illustrato ugualmente nella relazione del senatore Visentini.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Vorrei racomandare l'approvazione dell'emendamento 1. 3, da me presentato, che non si discosta nella sostanza dai due che lo precedono, in particolare per il fatto che senza complicare troppo le cose tende a riportare il testo alla formulazione del primo comma dell'articolo 1 approvato dal Senato in prima lettura, evitando l'equivoco della aggiunta introdotta dalla Camera con le parole: « e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio », equivoco che consentirebbe di comprendere tra gli elementi di rivalutazione anche beni patrimoniali che non siano più di proprietà dell'azienda.

Se gli emendamenti presentati dal senatore Visentini e dal senatore Pollastrelli e da altri senatori non dovessero essere approvati, come mi pare prevedibile, potrebbe essere approvato il mio emendamento che si differenzia dagli altri due perchè è un po' meno complicato, ma, in sostanza, l'obiettivo che ci proponiamo è comune.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F O R T E , *ministro delle finanze*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1. 1, presentato dal senatore Visentini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 2, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 2.

La rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente rivalutato in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria ma al netto di ogni altra rivalutazione, e il prezzo medesimo moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1,1 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

1,2 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

1,4 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

1,6 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

1,7 per i beni acquisiti negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

In caso di rivalutazione di beni ammortizzabili, gli ammortamenti già effettuati, per la parte non superiore ai coefficienti stabiliti dalla relativa Tabella, approvata con il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974 e successive modificazioni, ivi compresi quelli finanziari per i beni gratuitamente devolvibili, devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti di cui al primo comma, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote.

Per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, la rivalutazione può essere eseguita, in luogo di quanto stabilito nel primo comma, moltiplicando il costo che l'impresa concedente ha iscritto in bilancio nell'esercizio in cui ha consegnato il bene all'impresa utilizzatrice per il coefficiente stabilito per l'esercizio stesso e sottraendo all'importo così determinato la differenza tra tale costo e il prezzo di acquisto risultante dal bilancio dell'impresa utilizzatrice moltiplicata per il coefficiente medio del periodo di durata del contratto.

Gli ammortamenti effettuati dopo l'acquisto del bene sono rivalutati a norma del secondo comma. L'applicazione di questo metodo è consentita a condizione che il costo sostenuto dall'impresa concedente risulti dal contratto di locazione o da apposita attestazione dell'impresa stessa.

La rivalutazione ai sensi del comma precedente non può essere effettuata per i beni provenienti da contratti di locazione finanziaria stipulati con durata inferiore a 24 mesi, se oggetto del contratto è un bene mobile, e a cinque anni, se oggetto del contratto è un bene immobile.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « per la parte non superiore ai coefficienti stabiliti dalla relativa tabella, approvata con il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, e successive modificazioni, ivi compresi quelli finanziari per i beni gratuitamente devolvibili ».

2.1 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, ZICCARDI

Al secondo comma, sopprimere le parole: « per la parte non superiore ai coefficienti stabiliti dalla relativa tabella, approvata con il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, e successive modificazioni ».

2.2 VISENTINI

P O L L A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O L L A S T R E L L I . L'emendamento 2. 1 tende a ripristinare il testo licenziato dal Senato nel febbraio dell'anno scorso per eliminare uno degli errori che riteniamo siano stati apportati dalla Camera dei deputati.

V I S E N T I N I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* V I S E N T I N I , *relatore.* L'emendamento 2. 2 è illustrato al numero 5 della relazione alla quale quindi rinvio.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2. 1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 2, presentato dal senatore Visentini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 3.

Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anzichè a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, commisurato al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione in base ai criteri stabiliti nei commi successivi.

Il capitale proprio si rivaluta distintamente per esercizio di formazione con i coefficienti che seguono:

15 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;

30 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;

45 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;

60 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;

80 per cento della parte di capitale proprio costituita negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.

Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite e aumentato degli utili dell'esercizio non distribuiti. Sono esclusi dal computo del capitale proprio i fondi costituiti per la copertura di specifici oneri e passività, le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche se imputate a capitale, e i fondi di integrazione di cui all'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nel caso di variazione in diminuzione del capitale proprio dalla somma indicata nel primo comma si

detrae un importo pari alla variazione predetta, rivalutata con il coefficiente dell'anno cui essa si riferisce.

Per le società cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi, a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire il primo comma e l'alinea del secondo con il seguente:

« Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anzichè a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari alla somma delle seguenti percentuali del capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, distinte per esercizio di formazione del capitale medesimo ».

3. 1 ANDERLINI

Sostituire il primo comma e l'alinea del secondo con il seguente:

« Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anzichè a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari alla somma delle seguenti percentuali del capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, distinte per esercizio di formazione del capitale medesimo ».

3. 2 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, ZICCARDI

Sostituire il primo comma e l'alinea del secondo con il seguente:

« Le società e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anzichè a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari alla somma delle seguenti percentuali del capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, distinte per esercizio di formazione del capitale medesimo ».

3. 3 VISENTINI

Al terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Nel caso di riduzioni del capitale, le percentuali indicate si applicano sul capitale proprio esistente alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, considerando che le diminuzioni abbiano avuto per oggetto il capitale proprio di data più recente ».

3. 4 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, ZICCARDI

Al terzo comma, sostituire le parole: « pari alla variazione predetta, rivalutata con il coefficiente dell'anno cui essa si riferisce » *con le seguenti*: « pari alla percentuale della variazione predetta, secondo il coefficiente relativo al periodo in cui la perdita si è verificata ».

3. 5 VISENTINI

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Siamo ad uno dei punti chiave della legge, signor Presidente. Si tratta di stabilire se vogliamo in qualche modo ripristinare la formulazione adottata dal Senato in prima lettura o se dobbiamo tollerare che resti nella legge la formulazione equivoca introdotta dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

Nella sostanza — l'ho già detto questa mattina, ma forse vale la pena di ripeterlo per qualche collega che non avesse compreso la portata di quello che stiamo discutendo — mentre nel testo licenziato nel febbraio scorso dal Senato si consentivano rivalutazioni del 15, del 20, del 45, del 60 per cento, a seconda degli anni di riferimento, nella nuova formulazione le rivalutazioni consistono in queste percentuali più il capitale di partenza. Quindi non il 15, ma il 115 per cento, non il 60, ma il 160 per cento. Dai conteggi fatti, in alcuni casi si ha, tra la formulazione del Senato in prima lettura e la formulazione attuale della Camera, un moltiplicatore che va da 1 a 5 e che in qualche caso può andare da 1 a 10.

Il buco che si apre nella struttura del nostro sistema fiscale è di dimensioni difficilmente valutabili ed è il peggiore esempio che le Camere possano dare al contribuente anche in relazione al suo comportamento. Immaginate la maggioranza dei nostri contribuenti che ogni anno si trovano alle prese con la dichiarazione dei redditi, fatta nel modo che sappiamo, e che sa bene che, forse per distrazione, forse perchè non si è voluto correggere o forse per malizia, il Parlamento ha fatto un regalo probabilmente di alcune centinaia di miliardi agli imprenditori i quali non si aspettavano un regalo di queste dimensioni, visto e considerato che il mondo imprenditoriale aveva espresso anch'esso un consenso alla primitiva formulazione della legge. Con il testo che ci è giunto dalla Camera stiamo assecondando i peggiori tra gli imprenditori italiani, coloro che tentano con tutti i mezzi di frodare il fisco.

Onorevoli colleghi, non ci convincono le dichiarazioni del Ministro e di altri autorevoli esponenti della maggioranza i quali affermano che con metodi amministrativi, circolari e decreti, potranno porre riparo a questa possibile, pericolosa interpretazione. In realtà, c'è poco da interpretare perchè il testo pervenutoci dalla Camera è di una chiarezza esemplare, e il giudice che sarà chiamato a decidere se vale di più la circolare del ministro Forte o il testo approvato dai due rami del Parlamento non potrà che dare ragione a quest'ultimo. Poichè si tratta di interessi cospicui, possiamo essere certi che molti degli interessati perseguiranno la via giudiziaria, arrivando magari fino in Cassazione, onde ottenere un'applicazione della legge che sia corrispondente al testo che la maggioranza sta per varare.

Mi permetto *in limine*, al limite estremo, di richiamare ancora una volta su questo punto l'attenzione dei colleghi della maggioranza.

Stamane, mentre stava per concludersi la seduta, è giunta la notizia che nell'altro ramo del Parlamento il Governo è stato messo in minoranza e che questo comporterà un impegno di spesa ulteriore dell'ordine di 1.000 miliardi in più. Badate che qui stiamo facendo qualcosa di analogo; non si tratta di 1.000 miliardi, ma, comunque, di una cifra ad essa paragonabile, forse non ci rendiamo conto di questo. Questa volta non è l'opposizione che fa aumentare il *deficit* del bilancio dello Stato: è la maggioranza tenace, caparbia e proterva che vuole ad ogni costo arrivare all'approvazione del testo legislativo, qualunque siano le conseguenze che ne possano derivare.

Assumetevi pure questa responsabilità, ma siate certi che anche personaggi modesti e tranquilli come me faranno rilevare in tutti i luoghi opportuni — e andremo a confrontarci fra qualche mese davanti al popolo italiano su queste questioni — le malefatte che la maggioranza ha commesso e sta per commettere su tale questione. (*Commenti del senatore Signori. Richiami del Presidente*).

P O L L A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O L L A S T R E L L I . Il ripristino del testo del Senato è stato in parte già illustrato dal senatore Anderlini quando ha illustrato l'emendamento 3. 1, per cui do per illustrato l'emendamento 3. 2.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo a esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Sono contrario agli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 3. 1, presentato dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 2, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 3, presentato dal senatore Visentini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 4, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 5, presentato dal senatore Visentini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 5.

La rivalutazione può essere eseguita nel primo bilancio o rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge o nel successivo. Deve essere altresì annotata nell'inventario del relativo esercizio. Se la rivalutazione viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 3, deve essere eseguita in una sola volta.

Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, ivi comprese quelle relative all'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, la rivalutazione ha effetto dall'esercizio al quale si riferisce il bilancio o il rendiconto nel quale viene eseguita.

Le società che hanno chiuso l'esercizio il 31 dicembre 1982, indipendentemente da quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, possono approvare il bilancio entro il 30 giugno 1983.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1982, i termini indicati per le società al secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile o dagli atti costitutivi e quelli indicati per gli altri soggetti dalle relative leggi o dagli statuti, sono prorogati di due mesi ».

5. 1 VISENTINI

Al terzo comma, dopo le parole: « Le società », *inserire le altre*: « e gli enti di cui all'articolo 1 »

5. 2 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, ZICCARDI

V I S E N T I N I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* V I S E N T I N I , *relatore.* L'emendamento 5. 1 è illustrato al paragrafo 9 della relazione.

P O L L A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O L L A S T R E L L I . Si tratta di permettere anche agli enti di cui all'articolo 1, oltre che alle società, di approvare i bilanci entro il 30 giugno. Quindi si tratta di una precisazione che ritenevamo doveroso apportare al testo che perviene dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F O R T E , *ministro delle finanze*. Riteniamo l'emendamento 5.2 superfluo in quanto le norme sui bilanci si applicano anche agli enti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5. 1, presentato dal senatore Visentini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 2, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 7.

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 4, o dell'articolo 6 o del quarto comma dell'articolo 11, gli amministratori e i sindaci e i revisori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile, per la durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9 introdotto dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 9.

L'articolo 2425, comma terzo, del codice civile è da intendersi nel senso che può derogarsi ai criteri di valutazione dettati dalla legge, quando l'applicazione di tali criteri contrasta con l'esigenza che il bilancio e la relazione diano un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonchè del risultato economico della società. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« È consentito derogare ai criteri di valutazione indicati dall'articolo 2425 del codice civile quando ricorre una differenza ingente ed evidente, non dipendente da variazioni monetarie, fra il valore prescritto dalla leg-

ge e il valore effettivo attribuibile al bene, sulla base dei valori correnti ».

9. 1 VISENTINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli amministratori e i sindaci che, usando la facoltà di deroga prevista dal presente articolo, effettuano una valutazione esagerata degli elementi dell'attivo sono puniti con le pene previste dall'articolo 2629 del codice civile. ».

9. 2 DE SABBATA, BONAZZI, POLLASTRELLI, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, ZICCARDI

V I S E N T I N I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* V I S E N T I N I , *relatore.* L'emendamento è illustrato al numero 10 della relazione.

D E S A B B A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D E S A B B A T A . Signor Presidente, occorre qualche parola in più perchè si tratta di una modifica ad un articolo essenziale del codice civile in materia di società. Giustamente osserva il relatore che l'articolo, così come redatto, comporta un meccanismo permanente di rivalutazione affidato agli amministratori e non al legislatore; siamo di fronte ad una delegificazione che va esattamente in senso contrario rispetto a tutte le tendenze corrette che oggi si affermano per accelerare e rendere più efficace l'attività del Parlamento e rispetto a tutte le tendenze che oggi chiedono tale delegificazione. In realtà, però, quello che si deve delegificare è l'attività minuta, è l'attività che può essere affidata ai regolamenti, quella di amministrazione spicciola che troppo spesso invece entra in queste Aule. Quello che invece deve essere oggetto di legge è il complesso dei princìpi generali del diritto; sono proprio le norme come quella che oggi si vuole cambiare e che si può cambiare, cioè le norme contenute nell'articolo 2425 del codice civile.

Approfitto della illustrazione del mio emendamento per dire che quello del collega Visentini, secondo me, migliora notevolmente il testo sottopostoci che in nessun modo può essere accettato, e si deve riconoscere che vi sono motivi che possono essere accolti per modificare l'articolo 2425 e dare delle possibilità oggi non consentite. Però il modo in cui è stato fatto è certamente inaccettabile; voglio soltanto brevemente indicare alcune questioni. La prima si riferisce all'uso di espressioni relative alle norme interpretative: « l'articolo 2425, comma terzo, è da intendersi ...». Ora, noi tutti conosciamo bene la disposizione dodicesima premessa al codice civile, che stabilisce che le leggi si applicano per l'avvenire, e sappiamo anche che sono appunto le norme interpretative quelle che si applicano anche in modo retroattivo. Questa è la formula delle norme interpretative. Tuttavia, all'ultimo comma dell'articolo 9 si dice che le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983. Questa norma quindi, dichiarata nel suo testo interpretativa, si applica invece per il futuro. Perchè allora la norma è così indicata? Forse per nascondere la modificazione fondamentale che contiene. Qui il legislatore dichiara di interpretare e non lo fa; abbiamo sentito invece nel dibattito fin qui svolto che il Governo si arroga la facoltà di interpretare innovando: siamo nella confusione più piena. Ma certamente l'aspetto principale è che si danno larghi poteri agli amministratori senza nessun limite di legge. Si è detto che ciò è legato a qualche cosa che è contenuto nella direttiva europea, ma anche a questo proposito credo si debba riconoscere che questa norma è in grave contrasto con la direttiva europea, il che rischia di essere sollevato come elemento di incostituzionalità per contrasto con la direttiva europea.

La direttiva europea cui si fa riferimento dice all'articolo 1 che le misure di coordi-

namento prescritte dalla direttiva stessa si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le società. Quindi il criterio del quadro fedele introdotto in questo articolo deve essere definito dalla legge, non è un criterio al quale si può fare riferimento in astratto; il quadro fedele è quello che risulta dalle norme di legge. Al massimo, la direttiva, al comma quinto dell'articolo 2, prevede eccezionali ragioni di scostamento dalle norme di legge, che tendano a ricondurre però ai principi generali affermati dalla legislazione sulla fedeltà del quadro che può emergere dai documenti sociali. Questo perciò deve fare il legislatore: stabilire quali sono le condizioni per realizzare, nei documenti che devono essere formulati dagli amministratori della società, il quadro fedele. Questa norma, così come proposta, invece, determina una deroga generale e senza limiti tutte le volte che i criteri della legge contrastano con l'esigenza che il bilancio dia un quadro fedele, senza stabilire quando questo accade.

La norma del codice civile era ben diversa: consentiva certo uno scostamento, ma diceva che questo era possibile in presenza di speciali ragioni che richiedano una deroga alle norme dell'articolo, il che assomiglia abbastanza a quello che stabilisce la direttiva che usa l'espressione « in casi eccezionali ». Qui invece la deroga è di carattere generale, è senza limiti, è una deroga delegificante che fa emergere ipotesi di illegittimità costituzionale.

Si è detto che la questione potrà essere corretta quando il Governo emanerà le norme sulla base della delega attualmente in discussione alla Camera, già approvata da questo ramo del Parlamento. Ma qui voglio ricordare che la delega che viene concessa al Governo si esprime così: « dare attuazione alle direttive del Consiglio » — e fra queste vi è la quarta direttiva — « secondo i princìpi e i criteri direttivi in esse contenuti ». Siamo cioè di fronte ad un'altra illegittimità costituzionale, di fronte ad una nuova confusione fra i princìpi e i criteri direttivi previsti dell'articolo 76 della Costituzione e l'oggetto della delega che è l'attuazione della direttiva.

I princìpi direttivi non possono essere tratti dall'oggetto della delega. Spiego ancora meglio. La direttiva indica in che modo si deve formare una legislazione: evidentemente lascia un margine di discrezionalità al legislatore nazionale che deve stabilire in che modo usare questo margine. Ma questo non sta per niente scritto nella direttiva, altrimenti basterebbe tradurre la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale, il che non si può fare perchè la direttiva indica i criteri della legislazione. Un caso è stato risolto riferendosi ai trattati di Roma, che almeno sono tratti fuori dalla direttiva, ma anche questo non va, perchè i trattati di Roma e la direttiva sono al di sopra della discrezionalità lasciata al legislatore. E il legislatore deve disciplinare questa discrezionalità; lo fa direttamente attraverso il Parlamento e, quando questo affida tale decisione al Governo, esso deve decidere criteri e princìpi direttivi. Se stabilisce che questi criteri sono quelli della direttiva, non esprime criteri e princìpi direttivi, ma confonde l'oggetto della delega con questi princìpi.

Siamo di fronte ad una correzione che doveva essere apportata ad una cosa sbagliata e anticostituzionale attraverso un altro provvedimento che rischia di essere anch'esso anticostituzionale per mancanza di chiarezza e degli elementi di delega.

Per queste ragioni sono d'accordo con la proposta avanzata dal collega Visentini; ma per queste ragioni aggiungo anche un comma che preveda la chiusura penale. Se gli amministratori sono lasciati liberi di valutare i patrimoni, il capitale, così come consente questa norma, bisogna che abbiano un controllo e un limite penale che non può essere che quello esistente nei confronti dei promotori e dei soci fondatori che nell'atto costitutivo esagerano il valore dei conferimenti in natura. Ricordo che vi è reclusione da uno a cinque anni e multa da lire 80.000 a 800.000. Aggiunge l'articolo 2629: « La stessa pena si applica anche nel caso di aumento di capitale agli amministratori e ai soci conferenti che esagerano fraudolentemente la valutazione ».

Ebbene, qui abbiamo uno scoperto. Qui l'amministratore può aumentare il capitale, ma, siccome non c'è conferimento, la norma

penale non si applica. Però era chiaro che la norma penale non prevedeva questo caso, perchè la legislazione non consentiva una rivalutazione del capitale come quella prevista dalla nuova modificazione, che si vuole fare approvare, dell'articolo 2425 del codice civile. Ecco perchè è necessario, visto questo caso, assolutamente analogo a quelli di formazione e di conferimento per la costituzione, per la nascita di una società per azioni o per l'aumento di capitale mediante conferimento, che questa norma penale sia estesa anche al caso della deroga all'articolo 2425 del codice civile che ben si presta ad esagerate valutazioni che devono essere naturalmente colpite penalmente, secondo le norme stabilite per situazioni del tutto analoghe. Per queste ragioni raccomando l'approvazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F O R T E , *ministro delle finanze*. Esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9. 1, presentato dal senatore Visentini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 2, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 introdotto dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 10.

Nella relazione al bilancio di esercizio gli amministratori debbono annualmente indicare per quali beni tuttora in patrimonio è stata eseguita in passato rivalutazione monetaria, in base alla presente o a precedenti leggi, e per quale ammontare, e parimenti per quali beni tuttora in patrimonio è stato derogato in passato ai criteri legali di valutazione in base all'articolo 2425, terzo comma, del codice civile, e per quale ammontare.

In caso di violazione, gli amministratori sono puniti con le pene previste dall'articolo 7.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « o a precedenti leggi » *con le altre*: « o in base alla legge 5 dicembre 1975, n. 576 ».

10. 1 VISENTINI

Al primo comma, sostituire le parole: « in passato ai criteri legali » *con le altre*: « negli ultimi cinque esercizi precedenti ai criteri legali ».

10. 2 VISENTINI

V I S E N T I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* V I S E N T I N I , *relatore*. Gli emendamenti si intendono illustrati nel paragrafo 11 della relazione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F O R T E , *ministro delle finanze*. Esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 10. 1, presentato dal senatore Visentini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 2, presentato dal senatore Visentini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 del testo approvato dalla Camera dei deputati che ha modificato l'articolo 9 del testo approvato dal Senato. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 11.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, possono rivalutare i beni indicati nell'articolo 1 acquisiti entro il 31 dicembre 1981, relativi all'attività commerciale esercitata, con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 2, 4 e 5 della presente legge, e facendo riferimento, per quanto riguarda i fabbricati, all'attività esercitata. Per i soggetti che hanno redatto il prospetto e la situazione patrimoniale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, l'individuazione dei beni rivalutabili, dei rispettivi prezzi di costo o di acquisto e dei relativi ammortamenti va effettuata con riferimento alle risultanze di tali scritture.

Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione è consentita, per i beni acquisiti posteriormente al 31 dicembre 1973, a condizione che risultino regolarmente registrati o annotati nei registri previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo o di acquisto dei beni da rivalutare, l'anno di acquisizione e le eventuali quote di ammortamento annualmente computate e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la rivalutazione viene eseguita; copia di esso dovrà essere allegata al registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e conservata con le stesse modalità.

Per i soggetti di cui all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, le quote di ammortamento annuale sono computate nella misura massima consentita ai fini delle imposte sul reddito.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità di cui al secondo comma, sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei cespiti ammortizzabili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12 introdotto dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 12.

All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Oltre che nei modi previsti dai precedenti commi secondo e terzo, la valutazione delle rimanenze può essere effettuata anche se viene adottato un procedimento unitario di valutazione con il metodo del dettaglio ovvero attribuendo valori pari al maggiore tra gli ultimi due costi di acquisto o al costo unitario medio sostenuto nel periodo di imposta. Il metodo del prezzo al dettaglio è consentito solo ai soggetti che esercitano l'attività di commercio al minuto.

Qualora sia adottato uno dei criteri di valutazione di cui al precedente comma, il medesimo criterio, salvo il disposto del quarto comma, dovrà essere mantenuto per non meno di sei periodi d'imposta e potrà successivamente essere modificato con le modalità previste dall'articolo 75, primo comma, del presente decreto.

Le disposizioni contenute nei due precedenti commi si applicano dal 1° gennaio 1974 se è stato adottato costantemente uno dei metodi di valutazione di cui al nono comma.

Se per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo le rimanenze risultano rivalutate, l'ammontare della rivalutazione concorre per un quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi ».

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 12 vi è innanzitutto da esaminare una proposta di stralcio dell'intero articolo presentata dal senatore Anderlini.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Signor Presidente, siamo ad un altro dei punti caldi del provvedimento in esame. L'articolo 12 è quello che permette la rivalutazione del magazzino; le norme che sono in esso contenute hanno dell'incredibile. Si stabilisce che il magazzino può essere rivalutato sulla base dei costi degli ultimi due acquisti, il che non è mai capitato nella nostra legislazione e credo sia raro trovare un caso del genere in qualsiasi altra legislazione. Come tutto questo si presti a truffa, imbroglio, a erosione della base imponibile, ad una resa del fisco di fronte a fatti clamorosi come quelli che si andranno a verificare, soprattutto nelle grandi aziende distributrici, è abbastanza evidente.

Non chiedo la soppressione dell'articolo: ne chiedo lo stralcio perchè della questione della rivalutazione del magazzino si potrebbe discutere in altra sede molto più serenamente di quanto non possiamo fare oggi. In realtà il Senato non aveva introdotto la questione della rivalutazione del magazzino nel suo testo — e lo aveva fatto a ragion veduta — perchè è chiaro che, mentre la rivalutazione del capitale è un dato certo e certificabile perchè si tratta di percentuali da applicare su cifre note, la questione della rivalutazione o della svalutazione del magazzino è materia quanto mai opinabile che può prestarsi effettivamente a imbrogli di ogni genere; è un altro buco, un'altra voragine che di fatto apriamo nella struttura fiscale del paese, un altro inutile e nemmeno richiesto regalo che facciamo soprattutto ai grandi sistemi di distribuzione: sono infatti questi ultimi ad avere probabilmente i magazzini più cospicui, più impegnati. Ma è un regalo che facciamo anche ad altri settori industriali senza che lo abbiano richiesto, che facciamo ai « pirati del fisco ». È questo il senso dell'articolo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento ed è questa la ragione per la quale io chiedo lo stralcio dell'intero articolo 12.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, chiedo alla Commissione ed al Governo di esprimersi sulla proposta di stralcio.

* V I S E N T I N I , *relatore.* Esprimo il parere contrario della Commissione.

F O R T E , *ministro delle finanze.* A nome del Governo esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di stralcio dell'intero articolo 12 presentata dal senatore Anderlini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Sull'articolo 12 sono stati presentati anche alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

12. 1 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, ZICCARDI

Sopprimere l'articolo.

12. 2 VISENTINI

Al secondo comma, sopprimere le parole: « ovvero attribuendo valori pari al maggiore tra gli ultimi due costi di acquisto ».

12. 3 VISENTINI

P O L L A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O L L A S T R E L L I . La motivazione dell'emendamento 12. 1 è la stessa riportata testè dal senatore Anderlini, che ha chiesto però lo stralcio dell'articolo anzichè la sua soppressione. L'illustrazione di tale motivazione è contenuta peraltro, per quanto riguarda la soppressione, nella stessa relazione del senatore Visentini.

V I S E N T I N I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* V I S E N T I N I , *relatore.* Gli emendamenti da me presentati sono ampiamente motivati al paragrafo 12 della relazione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 12. 1, presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori, identico all'emendamento 12. 2, presentato dal senatore Visentini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 3, presentato dal senatore Visentini. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13 del testo approvato dalla Camera dei deputati che ha modificato l'articolo 10 del testo approvato dal Senato. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 13.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è concessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta locale sui redditi, una ulteriore deduzione del reddito d'impresa per i redditi:

a) delle imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) delle imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

c) delle imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

L'ulteriore deduzione di cui al primo comma, ragguagliata ad anno, è pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui all'articolo 7 del decreto indicato nel medesimo primo comma. La ulteriore deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in misura non inferiore a lire 2 milioni nè superiore a lire 4 milioni. Le predette misure sono elevate a lire 3 e 6 milioni o a lire 4 e 8 milioni per le imprese artigiane di cui alla lettera *a*) del comma precedente che impieghino per la maggior parte del periodo d'imposta rispettivamente un apprendista ovvero due o più apprendisti. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 13 nonchè dell'emendamento 13. 0. 1 tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13.

P A L A , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta locale sui redditi:

a) i redditi delle piccole imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) i redditi delle piccole imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

c) i redditi delle piccole imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne;

d) i redditi delle piccole imprese esercenti l'attività di trasporti e attività connesse.

Sono considerate piccole imprese ai fini dell'imposta locale sui redditi le imprese individuali o in forma di società di persona che per la maggior parte del periodo d'imposta sono state organizzate con il lavoro del titolare e di non più di quattro addetti, compresi i soci e i collaboratori di cui al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e al terzo comma dell'articolo 49 dello stesso decreto ed esclusi, nel numero massimo di cinque, gli apprendisti per le imprese artigiane, di cui alla lettera *a*) del comma precedente.

Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. 1 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, ZICCARDI

In via subordinata all'emendamento 13. 1, *al primo comma, lettera* a), *aggiungere, in fine, le parole*: « e delle imprese socie delle cooperative cui sono applicate le forme e le modalità previdenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 ».

13. 2 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, ZICCARDI

In via subordinata all'emendamento 13. 1, *al primo comma, dopo la lettera* c), *inserire la seguente*:

« ...) delle imprese esercenti l'attività di trasporti e attività connesse ».

13. 3 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, ZICCARDI

Dopo l'articolo 13, *inserire il seguente*:

Art. . . .

« Il numero 12 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

" 12) tutti gli altri costi e spese documentate. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 1 per cento dei ricavi fino a 15 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre 15 e fino a 170 milioni; 0,25 per cento dei ricavi oltre i 170 milioni e fino a 200 milioni. Le percentuali sono triplicate nei confronti delle imprese obbligate alla emissione delle ricevute fiscali, degli intermediari e rappresentanti di commercio, nonchè dei soggetti che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi iscritti nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298 " ».

13. 0. 1 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, ZICCARDI

P O L L A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O L L A S T R E L L I . Signor Presidente, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, ritiriamo gli emendamenti 13. 2, 13. 3 e 13. 0. 1 sulla base di un ordine del giorno che li assorbe e che reca anche le firme del collega Scevarolli, del collega Rossi e del collega Anderlini. Dalle dichiarazioni del Ministro, mi sembra di aver capito che il Governo accoglie tale ordine del giorno come raccomandazione.

F O R T E , *ministro delle finanze*. La prima parte l'accolgo come interpretazione, la seconda parte come raccomandazione.

P O L L A S T R E L L I . Prendiamo atto di questa dichiarazione del Governo e rinunciamo alla votazione solo per la seconda parte che il Governo accoglie come raccomandazione, mentre chiediamo la votazione della prima parte dell'ordine del giorno che il Governo dichiara di accogliere come interpretazione.

Con l'emendamento 13. 1, che manteniamo, intendiamo ripristinare un articolo del testo approvato dal Senato a febbraio dell'anno scorso, riferentesi all'esonero dell'ILOR per le piccole imprese, in funzione di una risposta doverosa da dare alla piccola imprenditoria conforme alla sentenza della Corte costituzionale che prevede l'esonero dei redditi da lavoro autonomo. Noi riteniamo che quanto aveva già deliberato questo ramo del Parlamento a febbraio del 1982 era più giusto di quanto è stabilito nell'articolo 13, che ha tolto l'esonero e ha mantenuto un'ulteriore deduzione del reddito d'impresa per certi redditi, anche se, per la verità, in misura inferiore a quanto previsto nel testo dell'articolo approvato precedentemente dal Senato. Il mantenimento di questo testo non ha bisogno di copertura finanziaria, per quanto riguarda l'esonero dall'ILOR, perchè, ripetiamo, usa la stessa formula della copertura dei 400 miliardi prevista dall'articolo 13, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, ed anche

perchè nel testo che ripresentiamo abbiamo tolto la parte della rivalutazione monetaria della deduzione da reddito per imposta locale sui redditi in modo generalizzato. Questo significa che la copertura esiste; si tratta invece di rispondere in modo più giusto e corretto alle piccole imprese dando l'esonero dall'imposta locale sui redditi.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno testè presentato dal senatore Pollastrelli e da altri senatori.

P A L A , *segretario*:

« Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante " rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di ILOR concernenti le piccole imprese; norme relative alle Banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari ",

impegna il Governo ad emanare direttive per chiarire che le agevolazioni di cui all'articolo 13 lettera *a*) devono intendersi estese alle imprese di trasporto ed attività connesse socie di cooperative cui sono applicate le forme e le modalità previdenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976 n. 602,

a ripristinare, con apposito provvedimento, la deducibilità forfettaria delle spese non documentate alle imprese esercenti l'attività di autotrasporti di cose per conto terzi iscritte all'Albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, al pari degli agenti e rappresentanti di commercio e nella misura di cui all'accordo Governo-Comitato unitario d'intesa per le organizzazioni dell'autotrasporto stipulato il 9 febbraio 1982 a seguito del fermo nazionale del trasporto merci.

9.389-1427-1635-B.2

SCEVAROLLI, POLLASTRELLI, ROSSI, ANDERLINI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 13. 1, che viene mantenuto, e su questo ordine del giorno.

* V I S E N T I N I , *relatore*. Sull'emendamento 13. 1 ribadisco il parere contrario. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, la Commissione è favorevole.

F O R T E , *ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento 13. 1. Invece, per quanto riguarda l'ordine del giorno, siamo favorevoli alla prima parte, fino alle parole « n. 602 », mentre accogliamo come raccomandazione la seconda parte.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 13. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Pollastrelli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

P O L L A S T R E L L I . Sì, per quanto riguarda la prima parte, accettata dal Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la prima parte dell'ordine del giorno, fino alle parole « n. 602 ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17 del testo approvato dalla Camera dei deputati che ha modificato l'articolo 14 del testo approvato dal Senato. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 17.

I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire venti milioni e trenta milioni; il limite di lire ventimila previsto dal secondo comma dello stesso articolo 24, come sopra sostituito, è elevato a lire centomila.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai consorzi o cooperative aventi ad oggetto esclusivo o principale la prestazione delle garanzie e dei servizi indicati nell'ultimo comma, ultima parte, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.

La remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei consorzi non può in alcun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La lettera *a*) dell'articolo 26 del citato decreto legislativo e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

" *a*) divieto di distribuzione di dividendi superiori alla misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti; " ».

17. 1 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, ZICCARDI

P O L L A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O L L A S T R E L L I . Ritiriamo lo emendamento 17. 1, in quanto lo riteniamo assorbito dall'ordine del giorno n. 1, già approvato dall'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 17. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli 18 e 19 introdotti dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 18.

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

« Art. 27-*quinquies*. — Le società cooperative e loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per azioni o a responsabilità limitata ».

È approvato.

Art. 19.

Per i conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, la disposizione di cui all'articolo 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si deve intendere nel senso che la ritenuta ivi indicata si commisura sulla differenza degli interessi risultanti alla chiusura annuale dei conti medesimi.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, la ritenuta di cui all'articolo 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi relativi a conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, va commisurata sulla

differenza degli interessi risultanti alle chiusure trimestrali dei conti stessi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 15 del testo approvato dal Senato, soppresso dalla Camera dei deputati.

P A L A , *segretario*:

Art. 15.

Nel primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola: « quattrocentottanta » è sostituita dall'altra: « seicento ».

Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 9 della presente legge, rimane fermo il limite di quattrocentottanta milioni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la soppressione di questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Si dia lettura dell'articolo 16 del testo approvato dal Senato, soppresso dalla Camera dei deputati.

P A L A , *segretario*:

Art. 16.

Il punto 12) dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è così sostituito:

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 2 per cento dei ricavi fino a 15 milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 15 e fino a 170 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre i 170 milioni e fino a 200 milioni. Le percentuali sono triplicate nei confronti delle imprese obbligate alla emissione delle ricevute fiscali, degli intermediari e rappresentanti di commercio, nonchè dei soggetti che esercitano l autotrasporto di cose per conto terzi iscritti nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la soppressione di questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 20 introdotto dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 20.

Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione relative alla legge stessa.

Con altro decreto sono stabilite le modalità di attuazione relative alle regolarizzazioni contabili di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1983, n. 27.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

20. 1 POLLASTRELLI, BONAZZI, DE SABBATA, GRANZOTTO, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, ZICCARDI

Sopprimere l'articolo.

20. 2 VISENTINI

P O L L A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P O L L A S T R E L L I . L'emendamento 20. 1, che intende sopprimere l'articolo 20 introdotto dalla Camera dei deputati, riguarda un'anomalia legislativa consistente appunto in questa delega al Governo che noi abbiamo già definito, nell'intervento in discussione generale, anticostituzionalo. Peraltro, credo che la motivazione di tale soppressione sia contenuta abbastanza esaurientemente nella stessa relazione del senatore Visentini che accompagna il provvedimento in esame.

V I S E N T I N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* V I S E N T I N I , *relatore*. L'emendamento 20. 2 è illustrato al numero 14 della relazione. Devo aggiungere che lo mantengo perchè ne sono convinto ma che, non essendo stati accolti tutti gli emendamenti precedenti che rettificavano gli errori ritenuti tali da me e da altri senatori, in un certo senso rimane la residuale speranza che tali errori vengano corretti con decreto ministeriale. (*Cenni di assenso del Ministro*).

Allora, rettifico la precedente affermazione: pur essendo una anomalia questo riferimento al decreto ministeriale, ritiro l'emendamento perchè quanto meno si imbocchi la via per cercare — dopo le dichiarazioni del Ministro — di correggere gli errori, che dovevano essere corretti attraverso gli emendamenti, almeno in sede interpretativa.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 20. 1.

F O R T E , *ministro delle finanze*. Il Governo è contrario per i motivi già illustrati.

P R E S I D E N T E . Senatore Pollastrelli, mantiene il suo emendamento?

P O L L A S T R E L L I . Manteniamo il nostro emendamento non condividendo le argomentazioni del relatore proprio in considerazione del fatto che l'anomalia legislativa rimane e che non si può dare una interpretazione autentica ad una norma di legge con un atto amministrativo.

Questo è l'argomento di fondo che ci costringe a mantenere l'emendamento soppressivo.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati, sull'articolo 20, altri emendamenti oltre a quello soppressivo 20. 1, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21 introdotto dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

S C E V A R O L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C E V A R O L L I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le considerazioni positive sulle finalità del provvedimento che la nostra Assemblea si accinge a votare noi socialisti le abbiamo svolte chiaramente e puntualmente un anno fa in sede di approvazione del testo da parte del Senato in prima lettura; le richiamiamo integralmente in questa sede e le riconfermiamo.

Il provvedimento sulla rivalutazione monetaria risponde all'esigenza di compensare

il drenaggio fiscale causato dall'inflazione; risponde anche all'esigenza di portare maggiore trasparenza nei bilanci delle imprese e di consentire alle stesse di disporre di maggiori capitali per gli ammortamenti.

L'*iter* di questa legge è stato faticoso anche per la stessa complessità tecnica e per i riflessi che sulle esigenze di trasparenza hanno le norme dirette alla compensazione del drenaggio fiscale.

Non vi è dubbio che l'approvazione della nuova curva delle aliquote IRPEF abbia finito per accelerare l'esame di questo provvedimento, essendo in fondo comune uno degli obiettivi delle due leggi, cioè, come ho detto, la compensazione dell'eccessivo drenaggio fiscale.

Noi socialisti concordiamo sull'esigenza di approvare il testo della legge, pur avendo avanzato delle richieste di chiarimenti e di chiarezza sulle modifiche apportate dalla Camera — convenendo su questo punto con il relatore che ringraziamo per il proficuo lavoro compiuto — richieste che riconfermiamo e che dovranno trovare risposta nei provvedimenti di attuazione della legge stessa.

Si tratta nel suo complesso di una legge molto importante che ci auguriamo produca effetti benefici sulla nostra economia per i vantaggi che ne trarranno soprattutto le aziende medio-grandi. Ma è importante, a parere nostro, sottolineare oggi che occorre fare nelle sedi opportune una riflessione urgente sulla condizione normativa — e quindi economica — in cui si trovano ad operare le imprese minori che alcune delle modifiche introdotte dalla Camera nel testo del Senato hanno penalizzato riducendo i vantaggi precedentemente stabiliti in loro favore.

Non v'è dubbio che qui non si tratta soltanto di equità, ma di valutazione del ruolo fondamentale che le imprese minori, industriali, artigiane e commerciali, svolgono nel sistema della nostra economia. In sostanza si tratta di capire come siano mutate le stesse condizioni di concorrenzialità tra grandi imprese e imprese di piccole dimensioni. Sono mutate le leggi, sono mutati gli accordi tra le parti sociali: è mutato, in altre parole, il contesto legislativo ed economico che determinano poi le condizioni di concorrenza.

Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue* SCEVAROLLI). Prevale oggi l'esigenza di approvare un testo che nella sua formulazione complessiva — e con gli impegni assunti dall'onorevole Ministro delle finanze, che anche in questa occasione vogliamo ringraziare per l'opera intensa e intelligente che va svolgendo, per la fase di attuazione e di ulteriore iniziativa legislativa — appare positivo.

Il Gruppo socialista ribadirà il proprio impegno a trovare soluzioni coerenti alle esigenze di maggior trasparenza nei bilanci delle imprese e in generale alle esigenze di maggior trasparenza e vitalità del nostro sistema industriale ed economico. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è in momenti come questi, di ricerca di soluzione dei problemi dello sviluppo industriale ed economico, che occorre trasparenza anche per selezionare gli interventi pubblici e per valutare appieno e con equità i costi e i benefici di ogni proposta di politica fiscale ed industriale.

Il nostro voto favorevole al provvedimento in esame si accompagna ad un impegno, quindi, in questa direzione e si pone a sostegno degli impegni di politica industriale ed economica assunti dal Governo. Con queste considerazioni votiamo a favore del provvedimento. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

DE SABBATA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* D E S A B B A T A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo il dibattito e tenendo conto, in modo particolare, delle affermazioni contenute nella relazione e di quelle ripetute in Aula dal senatore Visentini, credo che nessuno, in quest'Aula possa pensare che un'opposizione responsabile, un'opposizione basata sulla valutazione concreta di atti in discussione, possa consentire con un provvedimento come quello sul quale stiamo esprimendo il voto.

Noi siamo coerenti con quanto, in altre occasioni, abbiamo affermato. Sappiamo che il provvedimento è rivolto a correggere anche il *fiscal drag*, quel fenomeno cioè che a seguito dell'inflazione tende a gravare il peso tributario sul contribuente. Il *fiscal drag* va corretto, lo abbiamo detto in altre occasioni e lo ripetiamo anche in questa, non solo per ragioni di giustizia fiscale (che sono importantissime), ma perchè alla giustizia fiscale si collegano effetti economici che, in mancanza di correzione, sarebbero e sono certamente negativi, e che invece la correzione tende a invertire di segno, a rendere positivi. Non abbiamo chiesto quindi di respingere questo provvedimento, abbiamo chiesto di modificarlo. Se lo avessimo fatto la scorsa settimana nella fase redigente, oggi, anzichè il Senato sarebbe la Camera dei deputati a dare il suo voto, senza nessun danno per il ritardo che viene considerato come un fatto non auspicabile, anzi addirittura pericoloso, perchè vengono agitati fantasmi sul comportamento della Borsa.

Non abbiamo chiesto di respingere il provvedimento, ma non possiamo e non vogliamo dare il nostro consenso. Il relatore ha fatto, in questa sede, una dichiarazione allarmante (per la verità era anche allarmata, questa dichiarazione), quando ha detto che, di fronte allo scricchiolare delle istituzioni, sembra che il modo scorretto di legiferare sia qualcosa di meno importante e che non meriti il tempo e la fatica della correzione; lo ha detto naturalmente in tono non di consenso. Secondo me, invece, questo fatto contribuisce a fare scricchiolare le istituzioni. È per questo che mi sento di ritenere come offensiva la risposta del ministro Forte, alla eccezione di mancanza di copertura, che ha dato cifre assolutamente non accettabili, anche perchè, come è stato detto dal relatore, non spiegherebbero il comportamento degli ambienti interessati di fronte al paventato ritardo di approvazione della norma. Un comportamento di questo tipo non aiuta, obiettivamente, il paese e le norme di questo testo indeboliscono, abbiamo appena discusso un emendamento, la certezza del codice civile: sono anche queste norme che fanno scricchiolare le istituzioni! Il codice civile non si può modificare con la leggerezza contenuta nel testo che si sta per approvare.

Per quanto concerne la copertura, si è detto che questa non serve per la diminuzione delle entrate; e come è stato ricordato dal collega Spadaccia, anche la Corte costituzionale si è espressa in questa materia ed ha equiparato la riduzione delle entrate all'aumento delle spese. Il relatore Visentini ha trovato con molta difficoltà argomenti per affermare che tale questione poteva essere aggirata; ha affermato che non c'è una possibilità di valutazione, ma il collega Visentini sa meglio di me che una valutazione è sempre possibile e che questa valutazione si può fare. Non riesco a capire come il Ministro possa parlare di 4.500 miliardi da Mediobanca; ho potuto leggere sulla stampa che la Mediobanca, ripeto, ha valutato il saldo attivo della rivalutazione monetaria in 28 mila miliardi e quindi non capisco in che modo si possa arrivare a differenze di questo genere e non mi rendo conto di come si possa seriamente discutere su divergenze di questo tipo. Resto dell'opinione che la scopertura riguardi centinaia di miliardi e forse più, anche per la serie che ho richiamato, riguardante i gettiti ILOR relativi agli anni 1976, 1977 e 1978, gettiti che hanno dimostrato l'effetto di analoghi, precedenti provvedimenti.

Comprendo che il senatore Visentini senta fortemente la paternità del progetto e forse anche le pressioni di ambienti che sono interessati. Sono interessi legittimi, se riguardano l'eliminazione del *fiscal drag*; lo abbiamo detto e lo ripetiamo. Ci sono però modi più corretti, non difficili e neppure

lunghi, per appagare questi interessi in modo più o meno ampio, cioè nel rispetto della compatibilità che deve essere definita con la valutazione comparata di altri interessi, essendo questo il compito proprio del Parlamento.

Ma altre norme sono quelle che riguardano la rivalutazione e mi limito semplicemente a richiamare il fatto che è la stessa relazione scritta che parla di possibilità che il testo venga interpretato in modo da determinare modificazioni sostanziali ed una portata addirittura sconvolgente. Chiedo, a questo punto: un'opposizione può consentire con un testo che sollecita al relatore una valutazione di questo genere? Il relatore parla di questo rischio e, comunque, delle evidenti imperfezioni del nuovo testo e afferma che è assai singolare che non ce ne si sia resi conto. Noi ce ne rendiamo conto e non concordiamo, quindi, con questo testo.

Analoghe sono le osservazioni fatte sul magazzino a proposito del quale il relatore afferma di non avere esitazioni a ripetere la qualifica di risibile.

E da ultimo, vi è l'articolo 9 che, come ho già detto, modifica il codice civile in modo a dir poco approssimativo e, in realtà, estremamente pericoloso, tale da rischiare di disarticolare parti essenziali del codice stesso. Sono certo che il Governo pagherà il cattivo uso che sta facendo dei suoi poteri, le cui conseguenze negative ricadranno anche sul paese. Il dissenso comunista su questo progetto, rivolto a raggiungere finalità apprezzabili con mezzi che sono purtroppo rozzi ed ampiamente infarciti di errori, si esprimerà attraverso l'astensione.

R O S S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi desidero innanzitutto ringraziare vivamente il senatore Visentini per la pregevole relazione che ci ha permesso di esaminare i lati positivi ed i difetti del provvedimento che stiamo per approvare. Ancora stamane, durante il suo intervento sulla richiesta di sospensione, il senatore Visentini ha sintetizzato, assai bene e con estrema chiarezza, i motivi delle aspettative e delle perplessità suscitate dal disegno di legge, aspettative e perplessità presenti anche in noi ed espresse in Commissione dai colleghi Berlanda e Lai, interventi questi che hanno rappresentato in più occasioni punti di riferimento anche per il dibattito in Aula. Aspettative e perplessità presenti all'attenzione dei senatori democristiani quando hanno accolto l'invito del Governo ad approvare questo provvedimento senza rinviarlo nuovamente alla Camera dei deputati. Le aspettative sono facilmente intuibili: da anni il Parlamento non affrontava, in termini di giusta incentivazione e non di assistenza, problemi e argomenti di natura economica. Noi oggi ne abbiamo approvati due consecutivamente. Ho avuto modo di affermare in Commissione come in alcuni momenti dei cicli economici mondiali gli effetti psicologici, prodotti da provvedimenti legislativi o da particolari avvenimenti politici, possano essere elementi motori di riprese anche importanti. Non voglio peccare di ottimismo, come qualche collega ha tentato di fare in altre sedi, mi pare però di cogliere dall'evoluzione dell'economia mondiale sintomi di ripresa questa volta più consistenti rispetto ad altri accenni del passato, supportati anche da un ribasso del costo del petrolio e da un certo movimento trainante che l'economia tedesca potrebbe iniziare.

Non così ancora da noi, anzi, i dati della produzione industriale di gennaio dimostrano la gravità della nostra crisi. Ecco perchè siamo convinti che, unitamente all'accordo sul costo del lavoro, questo provvedimento potrà aiutare ad invertire la tendenza, così come siamo certi che, permettendo alle aziende di disporre di maggiori somme per gli investimenti, si aiuterà anche a risolvere — sempre in termini psicologici ma ugualmente importanti — gli ultimi problemi concernenti interpretazioni del predetto accordo. Sono convinto che le imprese, disponendo oggi di uno strumento importante — come ha sottolineato il relatore — potranno vedere con un'ottica diversa anche le situazioni che le

diverse interpretazioni dell'accordo sul costo del lavoro hanno posto alla nostra attenzione in queste ultime settimane.

Di perplessità ne abbiamo sentite emergere molte, parecchie delle quali da noi condivise. È per questo motivo che, pur rinunciando al nostro diritto-dovere di emendare la legge per i motivi accennati, abbiamo chiesto al Ministro di impegnarsi a precisare — non a modificare come qualcuno impropriamente può aver detto — all'articolo 20 alcune fondamentali possibilità di dubbi interpretativi. Certo, avremmo preferito anche noi seguire la via maestra, ma non possiamo ignorare che in questi giorni, in queste ultime settimane, direi in questi ultimi mesi, i lavori parlamentari si svolgono veramente in un clima difficile, con continue possibilità di interruzioni, con interventi che rendono tutto più difficile e problematico e che a volte dissertano su argomenti anche futili, togliendo spazio ed importanza a dibattiti più interessanti e che potrebbero maggiormente servire il paese. Avevamo presenti anche questi dati di difficoltà quando abbiamo ritenuto di dover accogliere l'invito del Governo a proseguire i lavori così come abbiamo fatto, evitando di rimandare alla Camera il provvedimento.

Ecco, in sostanza e in breve, perchè il Gruppo della Democrazia cristiana, votando a favore del provvedimento, ha ritenuto opportuno aderire alle richieste fatte dal Governo di accelerare i tempi, augurando che le perplessità emerse oggi possano mettere in moto quella ripresa da tutti tante volte invocata ma molte volte rallentata anche con provvedimenti che non vengono sufficientemente fatti avanzare. (*Applausi dal centro, dal centro sinistra e dalla sinistra*).

A N D E R L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D E R L I N I . Un provvedimento come questo sarebbe potuto passare nel giro di pochi giorni se non ci fossimo trovati di fronte all'ostinata volontà della maggioranza di mantenere nel testo errori grossolani che l'altro ramo del Parlamento ha introdotto e che la stessa maggioranza riconosce come tali.

Non regge, caro collega Rossi, la giustificazione che i rapporti tra i due rami del Parlamento sono tali, in questo momento, da rendere problematico l'esito di un eventuale rinvio all'altro ramo del Parlamento. Affidato alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, in sede deliberante, il provvedimento avrebbe potuto trovare una rapida approvazione, qualora noi avessimo fatto il nostro dovere di rettificare i grossolani errori che sono stati introdotti nel testo. La maggioranza non lo ha fatto, se ne assuma per intero la responsabilità.

Debbo dire che il dibattito di oggi pomeriggio mi ha stimolato anche a qualche ulteriore considerazione (rapida, colleghi, non impressionatevi perchè non ho nessuna intenzione di tirarla per le lunghe). Quando il ministro Forte ha fatto riferimento a Svetonio e alle pecore da tosare con una certa cautela, mi sono sentito all'improvviso ributtato indietro di 2000 anni, ad una società di tipo pastorale, molto diversa dalla nostra. Se è con questa mentalità che si presiede alla direzione dell'amministrazione finanziaria, credo che i frutti che ne potranno venire fuori non saranno certamente positivi.

In realtà, tra il febbraio del 1982, epoca in cui licenziammo il provvedimento, e l'aprile 1983, qualcosa è cambiato: è cambiato il titolare delle finanze. Vorrei dire all'onorevole Forte che, anche quando, come in questo caso, il Senato approva per ragioni politiche o di maggioranza, esso sa anche giudicare e che il giudizio da dare sulla sua conduzione del Ministero delle finanze non è certamente positivo. Non si tratta di un fatto personale, che riguardi la persona del professor Forte; caso mai si tratta del fatto che il ministro Forte forse non è nei suoi comportamenti pari al prestigio di cui gode il professor Francesco Forte.

Se il riferimento a Svetonio, onorevole Ministro, significa che dobbiamo andar cauti con le aliquote per non fare in modo che il coltello del tosatore vada a tagliare la carne dell'animale, direi che una linea di questo genere è contraddetta dai fatti, visto che da

molto tempo, da parte del suo Ministero, non sono state avanzate altro che richieste di inasprimento delle aliquote. In realtà, con i due grossi buchi e gli altri minori che la maggioranza ha accettato di mantenere nel testo legislativo, malgrado le tante dichiarazioni di buona volontà, scadiamo ad un livello assai miserevole.

Non ripeto mie affermazioni, ma frasi usate dal collega Visentini: « Dopo quello che è accaduto, il pagare le imposte diventa un esercizio di buona volontà, di buon cuore; un esercizio patriottico da parte del contribuente ». Si sa che la buona volontà, il buon cuore, il patriottismo sono, di solito, valori retorici ai quali si fa riferimento da parte di quasi tutti, se non di tutti, gli evasori. In realtà il pagare le imposte è dovoroso impegno del cittadino, sul quale si misura il senso della sua responsabilità, la sua moralità di fronte alla società di cui fa parte e sul quale si misura il livello di civiltà di un popolo.

È a questo livello che voi, approvando il presente disegno di legge, venite meno ed è per questo che il Gruppo della Sinistra indipendente non può che dirvi di no.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, ricordando che il titolo, nel testo approvato dal Senato, era il seguente: « Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, esclusione delle piccole imprese dall'imposta locale sui redditi, nonchè disposizioni concernenti le banche popolari e le società per azioni e a favore delle cooperative ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Mozioni, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA Antonino, MADONIA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PISANO', PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI. — Il Senato,

ritenuto che da tempo l'opinione pubblica, sostenuta da forze politiche sensibili ai problemi dello Stato e da uomini di cultura, ha registrato ed evidenziato la crisi delle istituzioni e reclamato la revisione della Costituzione;

ritenuto altresì che in questi ultimi tempi tale esigenza è stata avvertita anche in un più vasto ambito di forze politiche, talchè è possibile addivenire alla costituzione di organismi a livello parlamentare con poteri di indagine e di proposta;

convinto della necessità di rendere operante nel nostro ordinamento la Carta europea dei diritti dell'uomo, di allargare l'area dei diritti civili e politici e di rendere più chiari, più equi e più moderni i rapporti socio-economici, e tutto al fine di garantire la libertà, il pluralismo e la giustizia sociale;

preso atto del contributo che al dibattito sui temi della crisi degli istituti e sulla revisione di essi è venuto dai dibattiti dei Comitati di studio istituiti dai Presidenti delle Camere che hanno raccolto dati ed opinioni,

delibera,

richiamandosi alle proprie responsabilità politiche e costituzionali, di costituire una Commissione speciale di venti senatori, in virtù dell'articolo 24 del Regolamento, nominati dal Presidente del Senato su designazione dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare le proporzioni tra essi, provvista dei poteri di cui agli articoli 48 e 50 del Regolamento, nonchè di ogni altra facoltà di disporre di mezzi conoscitivi e di indagine che saranno accordati dal Presidente del Senato, di intesa con il Presidente della Camera, se la Commissione sarà bicamerale.

La Commissione ha il compito di formulare proposte di riforme costituzionali e legislative nel rispetto delle competenze istituzionali delle due Camere e tenendo conto delle iniziative legislative in corso. La Commissione, che dovrà altresì considerare la connessione esistente, per i singoli proble-

mi, tra il nostro e l'ordinamento comunitario:

a) insieme con la uguale Commissione della Camera costituisce una Commissione bicamerale;

b) è presieduta da un suo componente eletto dalla Commissione stessa;

c) rassegna le sue conclusioni al Presidente del Senato e al Presidente della Camera entro dodici mesi dalla sua prima seduta.

In particolare, la Commissione esaminerà e formulerà proposte sulle seguenti materie:

struttura monocamerale o bicamerale, composizione, funzioni e prerogative del Parlamento, procedimenti deliberativi e di controllo, rappresentanza delle categorie della cultura, del lavoro e della produzione;

definizione delle strutture centrali e periferiche della programmazione, della struttura costituzionale e politica del Governo, della sua composizione, dei rapporti tra Governo, Parlamento e strutture della programmazione;

elezione diretta del Presidente della Repubblica, durata del mandato, non rieleggibilità, abrogazione del semestre bianco;

abrogazione o riscrittura del titolo V della Costituzione per la istituzione di una nuova entità regionale con diversa struttura e diverse funzioni, valorizzando quelle di decentramento amministrativo e quelle di proposta, di studio e di attuazione della programmazione;

ridefinizione delle funzioni degli enti locali;

abrogazione delle guarentigie per i membri del Governo e delle immunità parlamentari per i reati non politici;

abrogazione delle assurde disposizioni transitorie della Costituzione;

riconoscimento del diritto alla proprietà della casa;

reintroduzione della pena di morte per i crimini più efferati;

delimitazione dei tempi massimi di carcerazione preventiva;

garanzia del diritto di proprietà;

garanzia della democraticità dei sindacati, loro rappresentatività nella stipulazione dei contratti collettivi e riconoscimento giuridico dei sindacati stessi;

regolamentazione del diritto di sciopero;

partecipazione negli organi centrali e periferici della programmazione dei rappresentanti delle categorie della cultura, del lavoro e della produzione;

partecipazione dei lavoratori alla gestione ed agli utili delle imprese;

allargamento del controllo costituzionale e della tutela del cittadino nei confronti del potere pubblico.

(1 - 00073)

Interrogazioni, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

GRANELLI, FORNI, DE ZAN, FOSCHI, MARCHETTI, CODAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

quali iniziative ha adottato il Governo a seguito del brutale assassinio di Marianela Garcia, presidente della Commissione per i diritti umani nel Salvador (nota sul piano internazionale per la sua apprezzata azione umanitaria), ennesima conferma di una politica di repressione da condannare energicamente anche attraverso i normali canali diplomatici;

che seguito hanno avuto le mozioni, approvate dal Parlamento, in cui si sollecitava il Governo ad agire con tempestività per favorire una soluzione politica, negoziata, del violento scontro in atto nella società salvadoregna e la cessazione di una continua violazione dei diritti fondamentali che non offre alcuna garanzia per eventuali elezioni;

quali passi ufficiali si intendono compiere, in sede bilaterale ed internazionale, per fare abbandonare all'Italia una improduttiva posizione di equidistanza che si traduce in un indiretto sostegno ad una azione violentemente repressiva che, in aperto spregio delle ripetute sollecitazioni dell'ONU, ostacola gli sforzi di pacificazione nazionale ed il ripristino dei diritti umani e delle garanzie democratiche.

(3 - 02410)

CONTI PERSINI, ROCCAMONTE, RIVA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per conoscere:

l'esatta dinamica e portata degli attentati subiti da nostri militari appartenenti alla Forza multinazionale di pace a Beirut;

quali immediate misure sono state adottate a seguito di questi gravi attentati e quali considerazioni sono state fatte dal Governo sull'ulteriore permanenza del nostro contingente militare in Libano.

(3 - 02411)

BONIVER, DELLA BRIOTTA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo sulla situazione che si è venuta a creare in Libano, col susseguirsi dei gravissimi attentati terroristici contro il contingente militare italiano a Beirut;

quali misure si intendano adottare per evitare l'ulteriore aggravarsi della situazione;

quali siano le garanzie che il nostro contingente ha di poter svolgere il suo difficile compito di pacificazione;

quali siano le iniziative politiche che il Governo intende assumere per sbloccare lo stallo che si è creato nelle trattative per il ritiro di tutte le forze straniere dal Libano.

(3 - 02412)

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — La Calabria, la quale ancora attende il completamento di molti consolidamenti e trasferimenti di abitati conseguenti ai terremoti del 1905 e del 1908, vede con notevole preoccupazione il pericolo della sospensione dei lavori per il trasferimento degli abitati di Fabrizia e di Nardodipace, da eseguirsi al fine di riparare i danni del gravissimo terremoto del 1976, potendosi i pochi miliardi occorrenti per condurre a termine dette opere porre a carico del fondo investimenti occupazione o di altri capitoli del bilancio dello Stato.

Su questi fatti l'interrogante intende conoscere intenzioni e determinazioni del Governo.

(3 - 02413)

D'AMELIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Con l'articolo 2 del decreto-legge n. 916 del 15 dicembre 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, numero 27, è stato sostituito il secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 82, n. 516. In conseguenza, è stato previsto dal citato articolo 2 quanto segue: « Per i reati previsti dagli articoli indicati nel comma precedente, continuano ad applicarsi le norme, anche processuali, vigenti alla data del 31 dicembre 1982 ».

Considerato che, in pratica, con tale modifica si è previsto di far decadere la pregiudiziale tributaria per tutte le infrazioni commesse dal 1° gennaio 1982, appare logico e naturale estendere il condono e l'amnistia anche alle infrazioni commesse alla stessa data, cioè a tutto il 31 dicembre 1982, e non, come è attualmente previsto, per i soli fatti commessi nel 1981.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede:

1) di conoscere perchè mai il condono fiscale, previsto dal decreto-legge del 10 luglio 1982, n. 429, non sia stato esteso alle infrazioni commesse al dicembre 1982, anzichè rinviare soltanto il termine di presentazione delle domande di condono — originariamente previsto al 30 novembre 1982 — al 15 dicembre 1982 e poi al 15 marzo 1983;

2) quali iniziative si intendano promuovere per estendere il condono ai fatti commessi a tutto il 31 dicembre 1982.

(3 - 02414)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

FONTANARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso che in data 1° marzo 1983 è stato apportato un imprevisto e brusco taglio al notiziario regionale in onda col telegiornale della sera della terza rete, che ha mutilato il servizio in corso di trasmissione;

considerata la particolare situazione della regione autonoma Trentino-Aldo Adige e delle provincie autonome di Trento e Bol-

zano, in cui l'informazione assume un ruolo di particolare importanza,

l'interrogante chiede:

se il competente Ministero non ritenga di adottare idonei provvedimenti a garanzia dei tempi di trasmissione dei notiziari regionali a cura delle sedi RAI-TV di Trento e Bolzano;

se lo stesso non ritenga possibile un ampliamento dei servizi televisivi di informazione regionale;

se non sia anche possibile un ampliamento dei servizi radiofonici di informazione regionale a mezzo di un notiziario regionale mattutino, come già avviene per altre regioni a statuto speciale.

(4 - 03646)

FONTANARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato:

che le scuole in lingua slovena non dispongono nella regione Friuli-Venezia Giulia di un istituto ad indirizzo tecnico;

che per tale motivo un gran numero di studenti licenziati dalla scuola media slovena debbono da anni iscriversi ad istituti superiori in lingua italiana, con la conseguente forzata rinuncia a completare la propria preparazione scolastica nella lingua materna, in contrasto con le garanzie previste dalla Costituzione per le minoranze nazionali;

che sono disponibili presso l'istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Gorizia locali ed attrezzature idonei per il funzionamento di una sezione in lingua slovena in quell'istituto;

che tale soluzione non comporta oneri particolari per l'Amministrazione dello Stato ed ha avuto l'assenso dell'Amministrazione provinciale di Gorizia e della presidenza dell'istituto « G. Galilei »;

che da più di un anno il sindacato scuola slovena della regione Friuli-Venezia Giulia ha presentato domanda in merito al Ministero (15 gennaio 1982),

l'interrogante chiede se, per il prossimo anno scolastico 1983-84, il Ministero vorrà concedere l'autorizzazione all'istituzione di una sezione in lingua slovena presso l'istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Gorizia.

(4 - 03647)

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se e come si è provveduto per coprire, con urgenza, il posto di sostituto procuratore della Repubblica di Trapani, già ricoperto dal dottor Ciaccio Montalto e reso vacante dal vile assassinio dello stesso;

se è vero che, malgrado le promesse del Ministro e le decisioni del Consiglio superiore, ancora i due posti in organico in più, assegnati al Tribunale di Trapani, non sono stati neppure messi a concorso;

se è vero che da 10 anni le Preture di Castellammare del Golfo e di Alcamo attendono l'assegnazione di un cancelliere;

se è vero che, prima delle ferie, ben 4 magistrati ed il giudice di sorveglianza saranno trasferiti dal Tribunale di Trapani, senza immediate possibilità di sostituzione.

In caso affermativo, si chiede di sapere se il Ministro non intende promuovere, con carattere d'urgenza, iniziative che diano funzionalità a quel circondario, che rischia di vedere bloccata ogni attività, come è nei propositi della mafia.

(4 - 03648)

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che, con risposta n. 03633 del 25 luglio 1981, il Governo aveva assicurato all'interrogante che erano state impartite disposizioni ai provveditori agli studi affinchè fossero istituiti ruoli speciali provinciali degli insegnanti elementari, mentre per i ruoli della scuola media erano in corso gli adempimenti necessari a dare definitiva e completa attuazione alle disposizioni contenute nella legge del 21 ottobre 1978, l'interrogante chiede di conoscere:

se le disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione siano state recepite dai provveditori agli studi interessati e, in particolare, se i ruoli speciali provinciali degli insegnanti elementari siano stati istituiti dai provveditori agli studi di Palermo

e Trapani e se in detti ruoli siano stati inquadrati gli insegnanti provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale sordomuti;

se siano stati istituiti i ruoli speciali provinciali dei docenti della scuola media per sordi ed in essi inquadrati i docenti provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale sordomuti.

In caso negativo, si chiede di conoscere se vi siano state inadempienze ed i motivi per cui non è stato inquadrato nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione il personale non docente proveniente dalle scuole e convitti dell'Ente nazionale sordomuti e quanto tempo ancora il suddetto personale dovrà attendere per ottenere definitiva sistemazione.

(4 - 03649)

MARCHIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che il signor Presidente della Repubblica dovrebbe ratificare la nomina del presidente dell'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma nella persona del maestro Francesco Siciliani;

che il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dottor Rotundo, ha chiesto il rinvio a giudizio per truffa aggravata ai danni dello Stato, per lo scandalo degli enti lirici, del maestro Francesco Siciliani e di altri 56 personaggi della lirica italiana;

che tutto ciò vanifica ogni azione ed intenzione di promuovere nel Paese un'azione bonificatrice del malcostume esistente,

l'interrogante chiede di conoscere se risponde al vero quanto indicato in premessa e, in caso affermativo, quali atti il Governo intenda compiere per impedire una tale scandalosa nomina.

(4 - 03650)

DAMAGIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative intende adottare perchè l'INPS proceda sollecitamente all'apertura del Centro operativo di Gela, in attuazione del decentramento della sede provinciale di Caltanissetta e in conformità al piano programmatico generale di decentramento territoriale dei servizi per il triennio 1982-84.

L'apertura del Centro è stata più volte sollecitata dall'Amministrazione comunale di Gela e dalle organizzazioni sindacali territoriali, nel timore che pretestuose motivazioni degli organi provinciali dell'INPS in ordine alla dotazione delle risorse umane e strumentali o alla sistemazione logistica del Centro possano rinviarne l'apertura *sine die.*

(4 - 03651)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni, concernenti la situazione in Libano, con particolare riferimento all'attentato contro il contingente italiano della Forza multinazionale di pace, saranno svolte presso le Commissioni permanenti riunite 3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa):

n. 3 - 02411, dei senatori Conti Persini ed altri;

n. 3 - 02412, dei senatori Boniver e Della Briotta.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 22 marzo 1983

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi martedì 22 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 18,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione (2203) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 18,35*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari